


POC - Piano dell'Arenile 2009



ELABORATO GESTIONALE

Allegato 3: Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime

ADOTTATO	Delibera di C.C.	n. 74495/128	Del 16/07/2009
PUBBLICATO	B.U.R	n. 142/2009	Del 12/08/2009
APPROVATO	Delibera di C.C.	n.	Del
PUBBLICATO	B.U.R	n.	

PRG 2003
P
O
C
R
U
T
C
RAVENNA

Comune di Ravenna
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Progettazione Urbanistica

PRG 2003

Sindaco
Segretario Generale
Assessore Urbanistica
Capo Area
Capo Servizio

Fabrizio Matteucci
Dott. Paolo Neri
Gabrio Maraldi
Arch. Franco Stringa
Arch Alberto Mutti

S.I.T.

Dott. Alessandro Morini
Dott: Roberto Zenobi

Progettista

Arch. Alberto Mutti
Arch. Raffaella Bendazzi
Arch. Daniela Giunchi
Dott. Paolo Minguzzi
Arch. Arlene Frassinetti

collaboratori

Geom Maurizio Bentini
Dott.ssa Paola Bissi
Dott. Geol Sergio Nannini
Dott.ssa Angela Vistoli

Segretaria

Franca Gordini




QUADRO CONOSCITIVO

- **Relazione al QUADRO CONOSCITIVO**



- **Evoluzione storica della costa**
Tavole da A.1.1.a a A.1.2 - scala 1:25.000
- **Analisi delle componenti territoriali**
Tavole da A.2.1.a a A.2.27 - scala 1:2000




ELABORATI DESCRITTIVI

- **Relazione**
- Allegato 1: **Processo di formazione**



ELABORATI GESTIONALI

- **Schede censimento Strutture** Tratti di analisi 1-9
- **Schede censimento Spiagge** Tratti di analisi 1-9
- **Schede censimento Dune** Tratti di analisi 1-9



- **Ricognizione dei vincoli - Individuazione degli habitat**
Tavole da G.1.1 a G.1.10 - scala 1:10.000

- **Rapporto Ambientale: Vas - Valsat**



- Allegato 2: **Note di compilazione schede censimento**
- Allegato 3: **Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**
- Allegato 4: **Aspetti ecologici e paesaggistico-ambientali nel Piano dell'Arenile**

realizzato attraverso l'analisi di tutti i componenti che ci sono
utilizzati e gestione del territorio.


3. CONTENUTI DEL PIANO
La Legge Regionale 08/2007 del 21/05/2007 e le Clauole,
avviate all'applicazione del Piano finalizzato alla gestione nel
specifico del Demanio Marittimo. Poiché questo Piano è il
gestore dell'arenile, si è ritenuto opportuno riferirsi ad una
ulteriore convenzione sulla gestione di questo in Piano.

ELABORATI PRESCRITTIVI

- **Norme di Attuazione**



- **Elementi del Piano**
Tavole da P.1.1.a a P.1.27 - scala 1:2000
Legenda



- Allegato 5: **Tabella delle superfici coperte**

INDICE

1 INTRODUZIONE	3
2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	16
3. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER LICENZA DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	25
4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER ATTO FORMALE DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	29
5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER ESTRAZIONE E RACCOLTA DI ARENA O ALTRI MATERIALI (ART. 51 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	33
6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RINNOVO DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	38
7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER SUBINGRESSO CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (ART. 46 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	41
8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ART. 45/BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	44
9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE (ART. 24 REGOLAMENTO ESECUZIONE CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	46

10.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER NUOVE OPERE IN PROSSIMITA' DEL DEMANIO MARITTIMO (ART. 55 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	52
11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO POLIZIA AMMINISTRATIVA (ARTT. 54, 55 E 1161 C1 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	55
12.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA (ART.42 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	58
13. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RINUNCIA	60
14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DECADENZA (ART.47 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)	60
15. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE (ART.4.3.3 DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 468/03)	62

1 INTRODUZIONE

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli Artt.822 del codice civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione. I beni che appartengono al demanio pubblico, e tra questi il demanio marittimo, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non con modalità stabilite dalle leggi (c.1 Art. 823 codice civile) inoltre è l'autorità amministrativa a doversi occupare della tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico (c.2 Art.823 codice civile). La Corte di Cassazione, sentenza n.2844 del 17.03.1998, ha affermato che l'attribuzione al privato di un diritto di godimento su beni demaniali si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione e non mediante contratti di diritto comune, ed inoltre il godimento di beni demaniali da parte dei privati non può avvenire a titolo gratuito, salvo i casi previsti dalla legge. Il provvedimento di concessione è sempre unilateralmente revocabile da parte dell'amministrazione per sopravvenuta incompatibilità con l'interesse pubblico. Il bene demaniale non è suscettibile, per sua natura, di usucapione, fatta salva la sdemanializzazione dello stesso nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.

I beni del demanio marittimo, elencati dall'Art.28 del Codice della Navigazione, sono:

- 1) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- 2) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- 3) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

All'articolo successivo, il Codice della Navigazione individua le pertinenze del demanio marittimo, identificate nelle costruzioni e le altre opere

appartenenti allo stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale.

Enunciare il quadro generale delle norme e delle leggi che regolano l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale risulta alquanto complesso, a causa della continua evoluzione della materia, succedutasi con l'emanazione di norme e/o disposizioni di legge non sempre attinenti la materia, non sempre rilevabili dal titolo del testo di legge e/o di regolamento, e/o aventi portata generale ovvero a materie differenti.

Tutto ciò, posto che il nucleo fondamentale e iniziale dell'attività amministrativa preminente connessa alla gestione del “ Demanio Marittimo e del Mare Territoriale “ è regolamentata dal Codice della Navigazione R.D.327/42 e dal Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione DPR.328/52, e successive modifiche ed integrazioni, lo Stato con l'emanazione di provvedimenti legislativi seguenti, fra i quali i più recenti sono il Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” convertita nella Legge 4 dicembre 1993 n.494, il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 342 “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”, il Decreto Ministeriale 30 luglio 1998 n°.343 “Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”, la Legge 16 marzo 2001 n.88 "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime" Artt.9 e 10, ha cercato di riportare, alcuni aspetti normativi contenuti nel Codice della Navigazione e suo Regolamento, alle esigenze e/o all'utilizzo odierno del pubblico demanio marittimo dove la gestione dello “ stabilimento balneare “ e/o della “

struttura balneare “ si è trasformata a tutti gli effetti in attività imprenditoriale, non esclusivamente legata al solo utilizzo elioterapico.

Oltre agli aspetti normativi dell'attività sul Demanio Marittimo, regolamentati e contenuti nel Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione con le modifiche ed integrazioni apportate, l'attività stessa è stata interessata e/o coinvolta dalla emanazione di atti legislativi aventi per oggetto l'attività urbanistica ed edilizia, la trasparenza e snellimento dell'attività amministrativa, il decentramento amministrativo, la materia portuale, la disciplina del settore del commercio, e la tutela paesaggistica – ambientale.

Il trasferimento amministrativo delle funzioni demaniali marittime, dallo Stato alle Regioni, trae origine dal contenuto dell'Art.1 della Legge 22 luglio 1975 n.382 “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”, dove il Governo veniva delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o già delegate, e concedendo la facoltà alle Regioni di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato con la potestà di sub delegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997 n.616 “ Attuazione della delega di cui all'Art.1 della Legge 22 luglio 1975 n.382 “, l'art. 59 vara il primo passo verso il decentramento delle funzioni

amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, con esclusione delle funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale. Inoltre la delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. Peraltro l'identificazione delle aree predette, prevista entro il 31 dicembre 1978 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, solamente in data 21 dicembre 1995, con l'emanazione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuava tali aree escluse dalla delega di trasferimento alle Regioni.

L'atto finale del decentramento amministrativo, si compie con l'emanazione del Decreto Legge 31 marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", dove il c.2 lettera l) dell'art. 105 prevede che sono conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

Tuttavia la gestione diretta della delega, di cui alle disposizioni di legge precedenti da parte della Regione Emilia – Romagna, viene sancita a far data del 23 ottobre 2001 come determinato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.123 del 8 novembre 2001, con la quale comunica la cessazione dell'atto di avvalimento delle Capitanerie di

Porto per l'esercizio delle funzioni in materia di Demanio Marittimo, e con l'invito a trasmettere, alle Regioni e/o enti locali, gli atti e/o la documentazione concernenti concessioni relative alle funzioni ormai trasferite per il proseguo dell'iter procedimentale.

Con l'emanazione della Legge Regionale n.9 del 31 maggio 2002 “ Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone territoriali “ e successive modifiche ed integrazioni, viene finalmente disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale e le modalità di trasferimento agli enti locali delle funzioni previste, portando a termine il decentramento amministrativo in tale materia previsto dal Decreto Legge 31 marzo 1998 n.112.

Successivamente, ai sensi dell'art.2 comma 2 e comma 4 della Legge Regionale di cui sopra, sono state approvate le direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di attività turistiche – ricreative e portuali, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2003 n.468 “ Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02 ” e con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2003 n.1461 “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'Art. 2, comma 4 della L.R. 9/02 “.

Inoltre, in attuazione della Legge Regionale sono state approvate anche le seguenti deliberazioni, quali la “ Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2003 n°.226 Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistiche – ricreative “ e la “ Deliberazione di Giunta Regionale 17 marzo 2003 n°.436 Modalità di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione istruttoria ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. 9/02 “.

Nel contesto attuale della gestione del Demanio Marittimo, che verrà sub delegata alla Amministrazione Comunale, la componente principale è legata alle attività turistiche – ricreative, non essendo previste, per ora, attività legate a strutture per la nautica da diporto, nello specifico non rientrano tra queste le zone organizzate finalizzate al rimessaggio di piccole imbarcazioni previste dal Piano dell'Arenile Vigente poste sull'arenile.

In termini di definizione e qualità delle strutture dedicate alla nautica da diporto, come disciplinato dalla direttiva regionale approvata dalla Giunta Regionale in data 28 luglio 2003 n.1461 Art.1.4, sono stati suddivisi in porti e approdi turistici, strutturalmente definiti quali “ Porto turistico: il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra ed a mare allo scopo di servire unicamente o principalmente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'allestimento di servizi accessori e connessi compresi i collegamenti marittimi con finalità turistiche “, “ Approdo turistico: la porzione di un porto polifunzionale, ove insistono sezioni destinate a funzioni diverse (commerciale, peschereccia, passeggeri, industriale), destinata a servire principalmente la nautica da diporto anche mediante l'allestimento di servizi accessori e connessi “ e “ Punti di ormeggio: strutture che non importano impianti di difficile rimozione destinate all'ormeggio ovvero all'alaggio ed al varo di imbarcazioni da diporto “.

Ma non solo, l'area portuale può comprendere anche le attività economiche legate alla pesca, alla movimentazione delle merci e delle persone, alle attività diportistiche come disciplinato dalla delibera regionale, alle attività culturali, alle attività turistiche – ricreative e alle attività sportive.

Le funzioni amministrative, connesse alla gestione portuale, sono subordinate alla redazione di un “ Piano Regolatore Portuale “ nel quale

devono essere ricomprese tutte le attività ad esso accessorie e connesse, con esclusione delle competenze in materia di sicurezza della navigazione riservate allo stato.

Nel corso dell'anno 2005, la Regione Emilia – Romagna, ha pubblicato un “Quaderno del Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica”, dal titolo “Porti Regionali orientamenti per la pianificazione urbanistica e per l'esercizio delle funzioni regionali” contenente gli indirizzi di pianificazione portuale, finalizzato ad affrontare la complessità degli aspetti connessi alla razionalizzazione delle attività dei porti minori.

La legislazione vigente in materia portuale, a cui fare riferimento, per gli adempimenti previsti dalle disposizioni impartite dalla Regione Emilia – Romagna sono: “D.P.R. 2 dicembre 1997 n.509 regolamento recante discipline del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'Art.20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59” e “Legge 28 gennaio 1994 n.84 riordino della legislazione in materia portuale”.

Per facilitare e indirizzare la redazione dei Piani Regolatori Portuali, previsti dall'Art.5 della legge 84/94, nel giugno 2004 un gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha redatto un documento avente per oggetto le linee guide per la redazione dei succitati Piani Regolatori Portuali.

Sinteticamente i procedimenti in materia si possono riassumere nel seguente elenco :

PROCEDIMENTO	COD. NAV. / REG. COD. NAV.	LEGGI COLLEGATE
<i>Pertinenze del demanio marittimo</i>	art. 29 cod. nav	
<i>Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi</i>	art. 36 cod. nav., artt.5, 8, 9, 40 reg. cod. nav.	D.L. n.400/93, L. n.494/93, L. n. 88/01, Del. C.R. n. 468/03, Del. G.R. n.226/03
<i>Rinnovo di concessioni demaniali marittime</i>	art. 36 cod. nav., artt.5, 8, 9, 40 reg. cod. nav.	D.L. n.400/93, L. n.494/93, L. n. 88/01, Del. C.R. n. 468/03, Del. G.R. n.226/03
<i>Comparazione di istanze</i>	art. 37 cod. nav.	D.L. n.400/93 L. n.494/93, Del. G.R. n.226/03
<i>Anticipata occupazione di aree demaniali marittime</i>	art. 38 cod. nav., art. 35 reg. cod. nav.	
<i>Determinazione del canone</i>	art. 39 cod. nav., artt. 16, 37 reg. cod. nav.	D.L. n.400/93, L. n.494/93, D.M.19/07/89 D.M. n.343/98, L.296/06
<i>Riduzioni del canone</i>	art. 40 cod. nav., artt. 16, 37 reg. cod. nav.	D.L. n.400/93, L. n. 494/93, D.M. 19/07/89, D.M. n. 343/98, L.296/06
<i>Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario</i>	art. 41 cod. nav.	
<i>Revoca parziale o totale di concessioni demaniali marittime</i>	art. 42 cod. nav., art. 26 reg. cod. nav., art. 31 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03, L.296/06
<i>Domande incompatibili</i>	art. 43 cod. nav.	

<i>Modifica o estinzione della concessione per fatto della amministrazione</i>	art. 44 cod. nav.	
<i>Modifica o estinzione della concessione per cause naturali</i>	art. 45 cod. nav., art. 16 reg. cod. nav.	D.L. n.400/93
<i>Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione</i>	art. 45-bis cod. nav.	D.L. n.400/93 L. n.494/93, L.n.88/01, Del. C.R. n. 468/03
<i>Subingresso nella concessione</i>	art. 46 cod. nav., art. 30 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03
<i>Decadenza dalla concessione</i>	art. 47 cod. nav., art. 26 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03
<i>Estrazione e raccolta di arena o altri materiali</i>	art. 51 cod. nav., art. 1162 cod. nav., art. 54 reg. cod. nav., art. 55 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03
<i>Registri dei diritti gravanti sul demanio marittimo</i>	art. 53 cod. nav., 21 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03
<i>Occupazioni e innovazioni abusive</i>	art. 54 cod. nav., art. 1161 cod. nav.	
<i>Nuove opere in prossimità del demanio marittimo</i>	art. 55 cod. nav., art. 22 reg. cod. nav.	
<i>Rilascio dell'atto di concessione provvisoria</i>	art. 10 reg. cod. nav.	
<i>Costituzione di cauzione</i>	art. 17 reg. cod. nav.	
<i>Pubblicazione della domanda di concessione</i>	art. 18 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03, Del. G.R. n.226/03
<i>Variazione del contenuto della concessione</i>	art. 24 reg. cod. nav.	Del. C.R. n. 468/03
<i>Consegna e riconsegna</i>	art. 34 reg. cod. nav.	

La principale innovazione nella gestione dell'attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni, è stata la emanazione della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", dove non viene codificata la struttura del procedimento amministrativo, ma bensì ne viene disciplinato il funzionamento secondo i principi fondamentali della garanzia alla partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento, per un effettivo dialogo tra Pubblica Amministrazione e cittadino, al principio della trasparenza e al principio della semplificazione e/o snellimento. Precedentemente la disciplina dei procedimenti amministrativi era costituita dalla Legge n.142/90, ma solamente per gli aspetti di competenza degli Enti Locali.

A puro titolo informativo, successivamente sono state emanate leggi e/o disposizioni, che hanno ulteriormente definito, modificato e specificato molti aspetti disciplinati dalla Legge 241/90, tra le quali:

- DPR.352/92 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 273/95 Conversione in legge del D.L. 163/95 misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle P.A.;
- Legge 675/96 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e suoi aggiornamenti;
- Legge 59/97 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa (cosiddetta Legge Bassanini);

- Legge 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (cosiddetta Legge Bassanini bis);
- Legge 191/98 Modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (cosiddetta Legge Bassanini ter);
- DPR.403/98 In materia di autocertificazione;
- Legge 340/00 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
- D.lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge 15/05 Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa;
- Legge 80/05 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (modifiche ad alcuni articoli della Legge 241/90).

Sulla base delle norme contenute nelle precedenti disposizioni di legge, ed alle eventuali disposizioni che successivamente verranno emanate, gli atti destinati alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale, saranno istruiti secondo i principi fondamentali del giusto procedimento, che garantisce la partecipazione di tutti i soggetti interessati, della trasparenza e della semplificazione.

La gestione del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, durante la stagione balneare viene disciplinata dalla Regione Emilia – Romagna con apposita Ordinanza la quale regola lo svolgimento delle attività balneari, ammesse e/o concesse e i relativi obblighi e/o divieti. L'Ordinanza balneare rientra tra le funzioni, che in base all'Art.3.1.1 del Capo III della Deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2003, n.468, permangono in capo alla Regione, ad essa trasferita per effetto delle disposizioni di legge in materia di decentramento amministrativo.

La Legge n. 494/93 individua le attività ammissibili a destinazione turistica – ricreativa.

In particolare l'art. 1 stabilisce che:

" La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Il limite temporale di godimento della concessione è fissata in sei anni e comunque non superiore ai venti anni in ragione della entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. (

art. 253 L. 296/06) e potranno essere richieste nei limiti e con le modalità contenute nell'art.37 del Codice della Navigazione e nell'Art.18 del Regolamento di Esecuzione

indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività ammesse, è fissata in sei anni, è rinnovata automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'Art.42 del Codice della Navigazione. (comma modificato dall'Art.10 della Legge n.88/01).

La concessione è inoltre revocata, qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

Durate superiori, e comunque non oltre i venti anni devono essere rilasciate per atto formale la cui concessione dovrà essere istruita con le modalità previste dall'Art.9 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, che sotto il profilo contenutistico comporta una diversa durata della concessione, una diversa descrizione dell'opera e un'iter amministrativo relativamente complesso.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale nelle materie ad essi attribuite dalla L.R. 9/02, ad esclusione dei provvedimenti di ordinanza-ingiunzione di cui alla Legge 689/81, ferma restando l'esperibilità dei ricorsi giurisdizionali, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso può essere presentato direttamente presso gli uffici della Regione Emilia – Romagna ovvero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di presentazione a mezzo raccomandata ai fini della decorrenza del termine si considera la data di spedizione.

Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso la Regione non si pronuncia, il ricorso deve intendersi respinto.

Definizione delle procedure amministrative connesse alla gestione del Demanio Marittimo per attività turistiche – ricreative, conferite ai sensi della L.R. n.9 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni

2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.88/01, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Artt.36-37-38-39-40-41-43-53 Codice della Navigazione, Artt.5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-19-20-21-32 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione

La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo in conformità alle previsioni e/o prescrizioni contenute nel piano dell'arenile vigente costituente P.O.C..

La concessione è rilasciata mediante scrittura privata, e il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente, sottoscrive la concessione.

L'atto è trascritto nel registro delle concessioni, con numerazione rinnovata annualmente, ed è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura dell'Amministrazione Comunale, con spese a carico del concessionario.

Copia dell'atto completo degli estremi di registrazione è consegnato al concessionario.

Nell'atto di concessione dovranno essere indicati (Art.19 Regolamento Esecuzione C.N.):

- L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- Lo scopo e la durata della concessione;
- La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- La cauzione;
- Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
- Le generalità e il domicilio del concessionario.

Il concessionario, ai sensi dell'Art.17 del Regolamento di Esecuzione C.N. deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'Art.47 lettera d) del codice della navigazione.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B., Cooperative etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

L'Amministrazione competente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Documentazione da allegare all'atto di presentazione di nuova concessione:

1) Foglio integrale di mappa catastale, ovvero estratto autentico di mappa catastale, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, relativo alla particella entro cui ricade la zona richiesta in concessione;

2) Planimetria dello stato di fatto della località in scala 1:1000 o 1:2000 contenente:

- i dati catastali (foglio, particella, etc.);
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;
- la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
- le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti.

4) Estratto del Piano dell'Arenile, con indicata la zona richiesta in concessione;

5) Planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000 contenente:

- modifiche alle opere esistenti;
- nuove opere previste;
- cambi di destinazioni d'uso;
- indicazione delle aree polifunzionali, con indicazione delle tipologie delle attività esercitate;

6) Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;

7) Relazione tecnica esplicativa (ivi compresa quella per gli impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;

8) In caso di richiesta di concessione di durata superiore al sessennio con previsione di esecuzione di opere a carattere stabile, dovrà essere inoltre allegato:

- dettagliato computo metrico estimativo;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di richiesta nonché delle aree limitrofe;
- piano finanziario di investimento e di ammortamento.

9) Modulistica normalizzata approvata con D.M. 31 dicembre 2001 (Mod. D1), nonché quella di prossima emissione.

La documentazione tecnica a corredo della domanda dovrà essere redatta e firmata da un tecnico professionista abilitato iscritto all'albo professionale;

La richiesta di concessione e la relativa documentazione (ad eccezione di quella prevista dai precedenti punti 1 e 2) dovrà essere presentata in 5 copie di cui una originale in bollo;

Ove la concessione non preveda la realizzazione di opere, la documentazione da presentare, in copie di cui una originale in bollo, è quella prevista ai precedenti punti 1 e 3, nonché della documentazione comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell'istanza.

Le domande di concessione, corredate dalla documentazione di cui sopra, sono istruite dall'Ufficio competente che ne redige un elenco in ordine cronologico, approvato dal Dirigente Responsabile. Entro il termine assegnato, comunque non superiore a quindici giorni, potrà essere richiesta l'integrazione della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione

Ai sensi dell'Art.18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, l'elenco è pubblicato per venti giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte ovvero istanze concorrenti, depositandole presso Ufficio Protocollo del Comune.

Il Dirigente Responsabile, previo esame delle eventuali osservazioni presentate, redige in via definitiva la graduatoria di merito.

La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta all'esame della Conferenza di Servizi di cui all'Art.14 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento. La

Conferenza di Servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

L'anticipata occupazione, ai sensi dell'Art.38 del Codice della Navigazione, e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Dirigente Responsabile dell'ufficio competente.

L'anticipata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione Comunale non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le concessioni sono soggette al pagamento del canone (Art.16 Regolamento di Esecuzione C.N.), nella misura stabilita dalla normativa statale vigente, calcolato in conformità alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494 e dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296, nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla Legge 16 maggio 1970 n.281 nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971 n.1 e successive modifiche. La quota di spettanza

dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente, pari all'80%, entro il 28 febbraio dell'anno successivo dovrà essere riversata alla Regione.

Gli importi unitari costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata. Gli importi unitari dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e gli importi unitari possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti il piano di campagna.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.120 del 24 maggio 2001, si intendono classificati gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle seguenti lettere:

- A) Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- B) Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- E) Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.

e si considerano di "facile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle seguenti lettere:

- C) Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
- D) Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo;

F) Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.

G) Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime:

- a) Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro;
- b) Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.);
- c) Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato;
- d) Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.);
- e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato;
- f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del

cerchio che circostrive il poligono di base del palo, maggiorato di metri 0.50;

- g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio;
- h) Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni: La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato.

La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e delle zone del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente, salvo conguaglio, entro e non oltre il mese di febbraio.

Eventuali riduzioni del canone di concessione, di cui all'Art.40 del Codice della Navigazione, sono applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, e sono quelle indicate dal D.M. 19/07/89 e dall'Art. 251 lettera C, D e F della L. 296/06 , inoltre ai sensi degli Artt.39 del Codice della Navigazione e 37 del Regolamento di Esecuzione del C.N. le

concessioni rilasciate a Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Per utilizzazioni effettive inferiori all'anno e/o stagionali si adotta la seguente procedura:

- 1) Individuazione della misura del canone annuo attraverso l'applicazione degli importi annui unitari, aggiornati ai sensi dell'Art.4 della Legge n.494/93 secondo i parametri indicati per le diverse tipologie concessorie nel D.L. 19 luglio 1989, D.L. 15 novembre 1995, e D.M. n.343/98 e L. 296/06;
- 2) Commisurazione, in dodicesimi, dell'importo di cui al precedente punto al periodo di effettiva utilizzazione della concessione.

Qualora l'importo dovesse risultare inferiore al minimo previsto, sarà applicata tale misura, aggiornata annualmente.

Il procedimento per il rilascio della concessione per licenza e per atto formale deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER LICENZA DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.88/01, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Artt.36-37-38-39-40-41-43-53 Codice della Navigazione, Artt.5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-19-20-21-32 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione

Concessione per licenza (200 giorni) (6 anni, opere di facile rimozione e/o amovibili)	
Domanda/e e/o bando	
Avvio del procedimento	90 giorni
Istruttoria della/delle domande	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Pubblicazione domanda/e Albo Pretorio Comune Per presentazione osservazioni e/o domanda/e concorrenti	20 giorni
Istruttoria delle osservazioni e/o domanda/e concorrenti	
Domanda/e incomplete respinte, valutazione delle osservazioni, elenco della domanda/e ammesse	
Convocazione Conferenza dei Servizi (Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa)	indizione entro 30 giorni dalla data riunione
	convocazione entro 15 (5) giorni dalla data della riunione
	posticipo entro 5 giorni, da parte degli enti invitati della data di riunione
	riconvocazione entro 10 giorni dalla data fissata
Determinazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva	entro 90 giorni
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	entro 30 giorni
Riconvocazione Conferenza dei Servizi	Restano validi i termini relativi alla determinazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva (90 giorni)

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione	
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.	
Provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza	
	in caso di domande concorrenti di pari requisiti, si procede alla licitazione privata (offerta del canone maggiore)
Determinazione e richiesta canone	10 giorni
Determinazione e richiesta cauzione	10 giorni
Determinazione e richiesta imposta di registro	10 giorni
Compilazione atto	
Sottoscrizione atto	
Trascrizione atto sul registro delle concessioni (numero e repertorio)	

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali
marittime

Registrazione atto	entro 20 giorni dalla sottoscrizione
Consegna atto	

PARERI		Obbligatorie	Facoltative
Utente		Autorizzazione doganale	
	Ufficio	Parere Agenzia del Demanio	
	Ufficio	Conformità urbanistica, edilizia ed ambientale	
	Ufficio	Parere Capitaneria di Porto (sicurezza navigazione)	
	Ufficio	Parere Parco del Delta (se l'intervento ricade all'interno)	
	Ufficio	Parere S.B.A.A.	
	Ufficio		Parere Geologico

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Elaborati grafici firmati dal concessionario e da tecnico abilitato	
	Relazione tecnica	
	Autocertificazione stato concessione	
	Autocertificazione antimafia	
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari	
	N.4 Marche da bollo €14,62	
	Attestazione versamento canone e/o addizionale regionale	
	Attestazione versamento imposta di registro	
	Spese istruttoria ?	
	Diritti segreteria ?	

4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER ATTO FORMALE DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.88/01, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Artt.36-37-38-39-40-41-43-53 Codice della Navigazione, Artt.5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-19-20-21-32 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione

Concessione per atto formale (300-giorni) (> 6 anni <= 20 anni, opere di difficile rimozione, costi di ammortamento nel lungo periodo)	
Domanda/e e/o bando	
Avvio del procedimento	90 giorni
Istruttoria della/delle domande	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Pubblicazione domanda/e Albo Pretorio Comune Per presentazione osservazioni e/o domanda/e concorrenti	20 giorni
Istruttoria delle osservazioni e/o domanda/e concorrenti	
Domanda/e incomplete respinte, valutazione delle osservazioni, elenco della domanda/e ammesse	
Convocazione Conferenza dei Servizi (Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico	indizione entro 30 giorni dalla data riunione convocazione entro 15 (5) giorni dalla data della riunione

rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa)	posticipo entro 5 giorni, da parte degli enti invitati della data di riunione
	riconvocazione entro 10 giorni dalla data fissata
Determinazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva	entro 90 giorni
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	entro 30 giorni
Riconvocazione Conferenza dei Servizi	Restano validi i termini relativi alla determinazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva (90 giorni)
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione	
Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.	

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali
marittime

Provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza	
	in caso di domande concorrenti di pari requisiti, si procede alla licitazione privata (offerta del canone maggiore)
Determinazione e richiesta canone	10 giorni
Determinazione e richiesta cauzione	10 giorni
Richiesta assicurazione contro incendi e fulmini	10 giorni
Determinazione e richiesta imposta di registro	10 giorni
Compilazione atto	
Invio documentazione per visto di congruità da parte della Corte dei Conti, Ufficio Provinciale	
Sottoscrizione atto	
Trascrizione atto sul registro delle concessioni (numero e repertorio)	
Registrazione atto	entro 20 giorni dalla sottoscrizione
Consegna atto	
Consegna area	

PARERI		Obbligatori	Facoltativi
Utente		Autorizzazione doganale	
	Ufficio	Parere Agenzia del Demanio	
	Ufficio	Conformità urbanistica, edilizia ed ambientale	

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :**Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**

	Ufficio	Parere Capitaneria di Porto (sicurezza navigazione)	
	Ufficio	Parere Parco del Delta (se l'intervento ricade all'interno)	
	Ufficio	Parere S.B.A.A.	
	Ufficio		Parere Geologico

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Elaborati grafici firmati dal concessionario e da tecnico abilitato	
	Relazione tecnica	
	Autocertificazione stato concessione	
	Autocertificazione antimafia	
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari	
	Computo metrico estimativo	
	Piano di ammortamento	
	Polizza assicurativa contro incendi e fulmini	
	Marche da bollo €14,62	
	Attestazione versamento canone e/o addizionale regionale	
	Attestazione versamento imposta di registro	

5. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER ESTRAZIONE E RACCOLTA DI ARENA O ALTRI MATERIALI (ART. 51 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03, Artt.51-1162 Codice della Navigazione, Artt.54-55-56 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione

La parte interessata ad eseguire lavori di scavo e raccolta di ghiaia, arena o altri materiali deve presentare domanda in carta da bollo precisando la località in cui eseguire le operazioni, la quantità ed il tipo del materiale da estrarre ed il periodo di tempo in cui le operazioni devono avvenire, allegando i seguenti documenti:

- Corografia generale;
- Planimetria dello stato di fatto contenente:
 - 1) i dati catastali (foglio di mappa, particella, punti notevoli riportati in mappa, ecc.);
 - 2) descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale che attuale;
 - 3) la definizione (con apposita colorazione) della zona su cui saranno eseguite le estrazioni;
- Planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000;
- Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;
- Relazione tecnica ed esplicativa dalla quale si possa evincere la tipologia e le quantità di materiali oggetto di estrazione, le modalità esecutive dei lavori;

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;

La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale.

L'ufficio, verificata la compatibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo ambientale ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs. 490/1999, nonché secondo quanto previsto dall'Art.12 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire in via preventiva i seguenti pareri:

- Servizio Tecnico di Bacino della Regione;
- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 ovvero per il parere di cui all'Art.14 del regolamento di esecuzione;
- Agenzia del Demanio per la determinazione degli importi dovuti ove non siano previsti nelle Tabelle di cui all'Art.55 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

Ove gli interventi ricadano nel territorio del Parco del Delta del Po, deve essere acquisito anche il nulla osta del Parco stesso.

Esaurita l'istruttoria con il parere favorevole di tutte le amministrazioni interessate, il Comune provvede al rilascio del titolo concessorio previa determinazione del canone, dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali, acquisendone le ricevute, della cauzione nonché provvede all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo.

La concessione per estrazione è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Concessione per licenza (60 giorni) (≤ 6 anni, opere di facile rimozione e/o amovibili)	
Domanda	
Avvio del procedimento	90 giorni
Istruttoria della domande	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Domanda/e incomplete respinte	
Convocazione Conferenza dei Servizi (Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa)	indizione entro 30 giorni dalla data riunione
	convocazione entro 15 (5) giorni dalla data della riunione
	posticipo entro 5 giorni, da parte degli enti invitati della data di riunione
	riconvocazione entro 10 giorni dalla data fissata
Determinazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva	entro 90 giorni
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	entro 30 giorni
Riconvocazione Conferenza dei Servizi	Restano validi i termini relativi alla determinazione del termine per l'adozione della decisione conclusiva (90 giorni)
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione	

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.	
Provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza	
Determinazione e richiesta canone	10 giorni
Determinazione e richiesta cauzione	10 giorni
Determinazione e richiesta imposta di registro	10 giorni
Compilazione atto	
Sottoscrizione atto	
Trascrizione atto sul registro delle concessioni (numero e repertorio)	
Registrazione atto	entro 20 giorni dalla sottoscrizione
Consegna atto	

N.B. : Quando l'estrazione importino la costruzione di impianti e/o opere di difficile rimozione, le domande sono istruite a norma del

secondo comma dell'art. 36 del codice della navigazione (atto formale).

PARERI		Obbligatori	Facoltativi
Utente		Autorizzazione doganale	
	Ufficio	Parere Agenzia del Demanio	
	Ufficio	Conformità urbanistica, edilizia ed ambientale	
	Ufficio		Parere Capitaneria di Porto (sicurezza navigazione)
	Ufficio	Parere Parco del Delta (se l'intervento ricade all'interno)	
	Ufficio	Parere S.B.A.A.	
	Ufficio	Regione E.R. Servizio Tecnico di Bacino	
	Ufficio	Parere Geologico	

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Elaborati grafici firmati dal concessionario e da tecnico abilitato	
	Relazione tecnica	
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari	
	Marche da bollo €14,62	
	Attestazione versamento canone e/o addizionale regionale	
	Attestazione versamento imposta di registro	
	Spese istruttoria ?	
	Diritti segreteria ?	

6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER RINNOVO DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (ART. 36 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.88/01, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Art.36 Codice della Navigazione, Artt.5-8-9-40 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione

Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne comunicazione su Modello D2 del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio.

Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.

Esaurita l'istruttoria, il Comune provvede al rilascio del titolo concessorio previa determinazione del canone, dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali, acquisendone le ricevute, nonché provvede all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, ed è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura dell'Amministrazione Comunale, con spese a carico del concessionario.

Se del caso provvede altresì a richiedere la costituzione della cauzione. Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.

Il procedimento per il rilascio del rinnovo della concessione deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Rinnovo concessione <u>(90 giorni)</u> (6 anni, opere di facile rimozione e/o amovibili)	
Domanda	
Avvio del procedimento	90 giorni
Istruttoria della domanda	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Integrazioni incomplete e/o errate respinte	
Determinazione e richiesta canone	10 giorni
Determinazione e richiesta cauzione	10 giorni
Determinazione e richiesta imposta di registro	10 giorni
Compilazione atto	
Sottoscrizione atto	
Trascrizione atto sul registro delle concessioni con numero e repertorio	
Registrazione atto	entro 20 giorni dalla sottoscrizione
Consegna atto	

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :**Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**

PARERI		Obbligatoria	Facoltativa

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Elaborati grafici firmati dal concessionario e da tecnico abilitato	
	Autocertificazione stato concessione	
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari	
	Marche da bollo €14,62	
	Attestazione versamento canone e/o addizionale regionale	
	Attestazione versamento imposta di registro	

7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER SUBINGRESSO CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (ART. 46 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.88/01, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Art.46 Codice della Navigazione, Art.30 Regolamento Esecuzione codice della Navigazione

Qualora il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo presentando domanda.

- In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

- In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.

Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

In entrambi i casi l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Demanio Marittimo congiuntamente dal concessionario e dal subentrante, il quale dovrà produrre la seguente documentazione:

- 3) Preliminare e/o rogito notarile di vendita registrato e trascritto dei manufatti e/o arredi e/o accessori costituenti l'impianto;
- 4) Dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario sostituito e dichiarazione di presa visione dello stato di consistenza della concessione demaniale marittima, e che lo stato della stessa è quella indicata dagli elaborati grafici allegati all'ultima concessione demaniale marittima rilasciata;
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere.

La licenza di subingresso è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al subingresso deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Subingresso (atto formale, licenza, pertinenza)	
Domanda del concessionario e del subentrante	
Avvio del procedimento	90 giorni
Istruttoria delle domande	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Integrazioni incomplete e/o errate respinte	
Determinazione e richiesta cauzione	10 giorni
Determinazione e richiesta imposta di registro	10 giorni

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :**Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**

Compilazione atto	
Sottoscrizione atto	
Trascrizione atto sul registro dei subingressi (numero e repertorio)	
Registrazione atto	entro 20 giorni dalla sottoscrizione
Consegna atto	

PARERI		Obbligatori	Facoltativi
Ufficio		Agenzia del Demanio (atto formale)	

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Autodichiarazione concessionario (stato concessione)	
	Autodichiarazione subentrante (stato concessione)	
	Atto notarile in originale e/o copia conforme (conferimento azienda, formazione nuova azienda, ingresso e/o uscita nuovi soci, modifica societaria, ecc.) subentrante	
	Autocertificazione responsabilità contenuto <u>atto formale</u> subentrante	
	Autocertificazione antimafia subentrante	
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari subentrante	
	Marche da bollo €14,62	
	Polizza assicurativa contro incendi fulmini ecc. (atto formale) subentrante	

Attestazione versamento imposta di registro subentrante	
---	--

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ART. 45/BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, DI.400/93 convertito L.494/93, L.88/01, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Art.45/bis Codice della Navigazione

Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.

Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'Ufficio Demanio Marittimo.

Al termine della fase istruttoria il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (atto formale, licenza, pertinenza)	
Domanda del concessionario e del	

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :**Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**

affidatario	
Avvio del procedimento	90 giorni
Istruttoria delle domande	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Integrazioni incomplete e/o errate respinte	
Compilazione atto	
Firma atto	
Trascrizione e numerazione atto sul registro delle autorizzazioni	
Consegna atto	

PARERI	Obbligatorie	Facoltative

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Autodichiarazione affidatario (stato concessione)	
	Autocertificazione attestante i requisiti per l'esercizio dell'attività (R.E.C., P.I., somministrazione alcolici, ecc) affidatario	
	Autocertificazione antimafia affidatario	
	Originale e/o copia conforme del contratto di affidamento	
	Marche da bollo	

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE (ART. 24 REGOLAMENTO ESECUZIONE CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dl.400/93 convertito L.494/93, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Art.24 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione.

Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale producendo la documentazione indicata. La domanda deve essere presentata all' Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Il provvedimento è rilasciato dal Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto.

Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile del Servizio può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il

provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro sessanta giorni se autorizzazione e/o novanta giorni se licenza suppletiva, dal ricevimento dell'istanza.

Documentazione da allegare all'atto di presentazione di variazione:

- 1) Certificato della Camera di Commercio non anteriore ai 3 mesi per gli accertamenti di cui al D.L. 8 agosto 1994 n.490, modificato dall'Art.1 del D.L. 16 dicembre 1997 n.486 (Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), salvo nuove disposizioni normative in materia di semplificazione;
- 2) Foglio integrale di mappa catastale, ovvero estratto autentico di mappa catastale, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, relativo alla particella entro cui ricade la zona richiesta in concessione;
- 3) Planimetria dello stato di fatto della località in scala 1:1000 o 1:2000 contenente:
 - i dati catastali (foglio, particella, etc.);
 - descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;
 - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
 - le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti.
- 4) Estratto del Piano dell'Arenile, con indicata la zona richiesta in concessione;

5) Planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000 contenente:

- modifiche alle opere esistenti;
- nuove opere previste;
- cambi di destinazioni d'uso;
- indicazione delle aree polifunzionali, con indicazione delle tipologie delle attività esercitate;

6) Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica e indicazione delle attività da svolgere nelle aree polifunzionali;

7) Relazione tecnica esplicativa (ivi compresa quella per gli impianti qualora fossero previsti) dalla quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;

8) In caso di previsione di esecuzione di opere a carattere stabile, dovrà essere inoltre allegato:

- dettagliato computo metrico estimativo;
- documentazione fotografica dell'area oggetto di richiesta nonché delle aree limitrofe;
- piano finanziario di investimento e di ammortamento.

9) Modulistica normalizzata approvata con D.M. 31 dicembre 2001 (Mod. D3), nonché quella di prossima emissione.

La documentazione tecnica a corredo della domanda dovrà essere redatta e firmata da un tecnico professionista abilitato iscritto all'albo professionale;

La richiesta di concessione e la relativa documentazione (ad eccezione di quella prevista dai precedenti punti 1 e 2) dovrà essere presentata in 5 copie di cui una originale in bollo;

Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune, la collocazione:

1) nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e rispondenti ad eventuali prescrizioni di carattere tipologico-ambientale contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Utilizzazione dell'Arenile;

2) nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Il procedimento per il rilascio della autorizzazione e della concessione suppletiva deve concludersi novanta giorni, dal ricevimento dell'istanza.

Variazioni al contenuto della concessione con autorizzazione e/o licenza suppletiva (atto formale, licenza, pertinenza)	
Domanda del concessionario al S.U.E. (sportello unico per l'edilizia per interventi ai fini edilizi)	
Trasmissione documentazione per esame istruttoria	
Avvio del procedimento (autorizzazione)	90 giorni
Avvio del procedimento (licenza suppletiva)	90 giorni
Istruttoria delle documentazione	
Eventuale richiesta integrazione	15 giorni per la presentazione, termini

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :**Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**

documentale (una sola volta)	sospesi
Integrazioni incomplete e/o errate respinte	
Richiesta al S.U.E. documentazione (autorizzazione doganale, parere di conformità edilizia – urbanistica, ecc.)	
Licenza suppletiva	Autorizzazione
Determinazione e richiesta canone 10 giorni	
Determinazione e richiesta cauzione 10 giorni	
Determinazione e richiesta imposta di registro 10 giorni	
Compilazione atto	Compilazione atto
Sottoscrizione atto	Firma
Trascrizione atto sul registro delle concessioni con numero e repertorio	Trascrizione e numerazione atto sul registro delle autorizzazioni
Registrazione atto – entro 20 giorni dalla sottoscrizione	
Consegna atto	Consegna atto

PARERI		Obbligatorie	Facoltative
Utente		Autorizzazione doganale	
	Ufficio	Parere Agenzia del Demanio	
	Ufficio	Conformità urbanistica, edilizia ed ambientale	
	Ufficio	Parere Parco del Delta (se l'intervento ricade all'interno)	
	Ufficio		Parere Geologico

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Elaborati grafici firmati dal concessionario e da tecnico abilitato	
	Relazione tecnica	
	Autocertificazione stato concessione	
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari (suppletiva)	
	Attestazione versamento canone e/o addizionale regionale (suppletiva)	
	Attestazione versamento imposta di registro(suppletiva)	

10.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER NUOVE OPERE IN PROSSIMITA' DEL DEMANIO MARITTIMO (ART. 55 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, Dpr.300/92, Art.55 Codice della Navigazione

Chiunque voglia eseguire nuove opere entro una zona di trenta metri dal Demanio Marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare deve chiederne l'autorizzazione. Tale obbligo è esteso anche alla eventuale ricostruzione di opere preesistenti. Nel caso che le previste innovazioni, da eseguire su proprietà privata, comportino una qualsiasi limitazione all'uso del pubblico demanio marittimo, ai sensi dell'Art.5 comma 2 e 22 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, devono essere istruite con un atto di concessione demaniale. Qualora siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata, l'Amministrazione Comunale provvede ad applicare le procedure previste dagli Artt.54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Ai sensi del D.P.R. n.300/92 l'autorizzazione richiesta, decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, la medesima si deve considerare accolta, in assenza di un espresso provvedimento negativo.

Documentazione da allegare all'atto di presentazione della autorizzazione:

1) Foglio integrale di mappa catastale, ovvero estratto autentico di mappa catastale, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale, relativo alla particella entro cui ricade la zona richiesta in concessione;

2) Planimetria dello stato di fatto della località in scala 1:1000 o 1:2000 contenente:

- i dati catastali (foglio, particella, etc.);
- descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;

- la definizione (con apposita colorazione) della zona oggetto dell'intervento;

- le opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti.

3) Estratto del Piano dell'Arenile e/o di altro strumento di pianificazione urbanistica - edilizia, con indicata la zona richiesta in concessione;

4) Planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:2000 contenente:

- modifiche alle opere esistenti;

- nuove opere previste;

- cambi di destinazioni d'uso;

5) Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;

6) Relazione tecnica esplicativa;

La documentazione tecnica a corredo della domanda dovrà essere redatta e firmata da un tecnico professionista abilitato iscritto all'albo professionale;

La richiesta di autorizzazione e la relativa documentazione dovrà essere presentata in 4 copie di cui una originale in bollo;

L'atto è soggetto alla trascrizione e numerazione sul registro delle autorizzazioni.

Nuove opere in prossimità del demanio marittimo	
Domanda del concessionario al S.U.E. (sportello unico per l'edilizia per interventi ai fini edilizi)	
Trasmissione documentazione per esame istruttoria	
Avvio del procedimento	90 giorni (90 giorni silenzio assenso)
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi

ELABORATO PRESCRITTIVO

Allegato 3 :**Ricognizione procedimenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime**

Integrazioni incomplete e/o errate respinte	
Richiesta al S.U.E. documentazione (autorizzazione doganale, parere di conformità edilizia – urbanistica, ecc.)	
Compilazione atto	
Firma	
Trascrizione e numerazione atto sul registro delle autorizzazioni	
Consegna atto	

PARERI		Obbligatorie	Facoltative
Utente		Autorizzazione doganale	
	Ufficio	Conformità urbanistica, edilizia ed ambientale	
	Ufficio	Autorizzazione Agenzia del Demanio	

DOCUMENTAZIONE DOMANDA	Allegati	N. Allegati
	Elaborati grafici firmati dall'avente titolo e da tecnico abilitato	
	Marche da bollo	

11. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO POLIZIA AMMINISTRATIVA (ARTT. 54, 55 E 1161 C1 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, DI.400/93 convertito L.494/93, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Delibera Giunta Regionale 226/03, Artt.54 e 1161 Codice della Navigazione, L.296/06.

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalla Legge 14 luglio 1965 n.963, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze. Il personale appartenente all'Ufficio Demanio Marittimo può effettuare sopralluoghi e controlli.

In casi di particolare gravità e/o di recidiva nelle violazioni l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.

L'Amministrazione Comunale, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dagli artt.54 e 55 del Codice della Navigazione.

L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso l'Ufficio e/o Servizio a tale scopo destinato, esercita le funzioni previste dall'Art.12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, ai sensi del D.I. n.400/93 convertito nella Legge n.494/93, sono determinati in

misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle normali misure unitarie, maggiorate rispettivamente del 200% (duecento) se all'esterno dell'area in concessione e/o che comportino la realizzazione di strutture che determinino aumento di superficie coperta anche se all'interno dell'area in concessione, e del 100% (cento) se all'interno dell'area in concessione e che comportino la realizzazione di strutture amovibili che non comportino aumento della superficie coperta, modiche interne e/o esterne ai fabbricati esistenti senza aumento di superficie e/o di volume, cambio di destinazione d'uso di locali concessionati con o senza modifiche interne od esterne, fermo restando l'importo minimo previsto dal D.M. 19/07/89 opportunamente aggiornati aggiornato.

Sugli indennizzi dovuti a partire dall'1/1/1998 verrà applicata l'imposta regionale pari al 5% dell'indennizzo dovuto.

Polizia amministrativa (abusi demaniali)	
Notizia di reato e/o autodenuncia	
Avvio del procedimento	30 giorni
Ingiunzione di rimozione e pristino	30 giorni dalla notifica
Ricorso Presidente Regione Emilia-Romagna	entro 30 giorni (trascorsi 90 giorni senza comunicazioni, il ricorso si intende respinto)
Ricorso TAR Regione Emilia-Romagna	entro 60 giorni
Sospensione in attesa esito ricorso	
Abusi demaniali all'esterno dell'area in concessione (solo rimozione e pristino)	
Comunicazione del contravventore della rimessa in pristino dei luoghi	entro 30 giorni dalla notifica
Determinazione e richiesta indennità risarcitoria	10 giorni
Sopralluogo per verifica della rimessa in	

pristino	
Procedura rimozione d'ufficio e informazione alla A.G. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci Art.76 Dpr 28.12.2000, n.445	(in caso di mancata rimozione)
Abusi demaniali all'interno dell'area in concessione	
Domanda sanatoria demaniale	entro 30 giorni dalla notifica
Avvio del procedimento	90 giorni se autorizzazione 90 giorni se licenza suppletiva
Istruttoria della domanda	
Eventuale richiesta integrazione documentale (una sola volta)	15 giorni per la presentazione, termini sospesi
Integrazioni incomplete e/o errate respinte	
Trasmissione documentazione Enti e/o Servizi per pareri	entro 45 giorni, decorso il termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere
Determinazione e richiesta indennità risarcitoria	10 giorni
Determinazione e richiesta cauzione (licenza suppletiva)	10 giorni
Determinazione e richiesta imposta di registro (licenza suppletiva)	10 giorni
Compilazione atto (autorizzazione e/o licenza suppletiva)	
Sottoscrizione atto (licenza suppletiva)	Firma atto (autorizzazione)
Trascrizione atto sul registro delle concessioni con numero e repertorio	
Registrazione atto – entro 20 giorni dalla sottoscrizione	
Consegna atto	Consegna atto

PARERI	Obbligatorie	Facoltative
	Autorizzazione sanatoria doganale	Parere Geologico
	Parere Agenzia del Demanio	
	Conformità urbanistica, edilizia ed ambientale	
	Parere Capitaneria di Porto (sicurezza navigazione)	

DOCUMENTAZIONE	
	Elaborati grafici firmati dal concessionario e da tecnico abilitato
	Relazione tecnica
	Relazione descrittiva modifiche <u>atto formale</u>
	Computo metrico estimativo <u>atto formale</u>
	Piano di ammortamento <u>atto formale</u>
	Fideiussione e/o polizza e/o attestazione di associazione alla cooperativa stabilimenti balneari (suppletiva)
	Attestazione versamento canone e/o addizionale regionale (suppletiva)
	Attestazione versamento indennizzo
	Attestazione versamento imposta di registro (suppletiva)

12.PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA (ART.42 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, L. 15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Artt.42, 44 e 45 Codice della Navigazione, Artt.26 e 31 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione, L. 296/06.

La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale o da previsione del Piano di Utilizzazione dell'Arenile, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

La concessione è inoltre revocata, qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

13. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RINUNCIA

Riferimenti normativi: L.241/90, L. 15/05.

In caso di rinuncia alla concessione l'avente titolo, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'Ufficio Demanio, specificando le motivazioni.

14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI DECADENZA (ART.47 CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Riferimenti normativi: L.241/90, L. 15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03. Art.47 Codice della Navigazione, Art.26 Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione.

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione e nei casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni previste dallo stesso articolo di legge, ovvero:

- A) Per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
- B) Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- C) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo per il quale è stata fatta la concessione;

- D) Per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- E) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- F) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti di decadenza della concessione secondo le procedure di cui al medesimo articolo e di cui all'articolo 26 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Per i casi A) e B) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

Prima di dichiarare la decadenza il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.

La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'ufficio competente.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

15. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE (ART.4.3.3 DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 468/03)

Riferimenti normativi: L.241/90, L.15/05, Delibera Consiglio Regionale 468/03.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni, assumendo un criterio di gradualità nell'applicazione rispetto al provvedimento di decadenza, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'attività esercitata dal concessionario da uno a sei mesi nei casi previsti dalle lettere b) ed f) dell'articolo 47, ovvero:

- per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al comune competente su modello ministeriale D1 con i seguenti allegati in cinque copie:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile.
- Inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss Boaga A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;

- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di intendono assicurare e delle tipologia di insediamento.

Domande di subingresso

- Istanza al comune congiunta del concessionario e del subentrante.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Domande di affidamento

- Istanza al comune congiunta del concessionario e dell'affidatario.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Iscrizione alla Camera di commercio (solo per attività di tipo commerciale).
- Copia del contratto intercorrente fra le parti o del preliminare.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- 6 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.

a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;

b) compatibilità di dettaglio relativamente a:

- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);

- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
- accessibilità ai parcheggi;
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
- dinamica evolutiva del paraggio;
- c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
- g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).